

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

La funzione del risarcimento dei danni non patrimoniali nel sistema della responsabilità civile

di Giampaolo Miotto



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE
MILANO

| 15 PER LA CASSAZIONE IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI NON HA FINI PUNITIVI MA Satisfattivi

I

CASS. CIV., II GENNAIO 2007, N. 394 - SEZ. III - PRES. DI NANNI - REL. MASSERA

Danno non patrimoniale - Danno morale - Funzione - Compensazione di un pregiudizio non economico - Attuazione - Dazione di una somma di denaro.

(c.c. 2059)

La funzione del risarcimento del danno morale, insita nella natura di quest'ultimo, non è la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, ma la compensazione di un pregiudizio non economico, realizzata mediante la dazione di una somma di denaro.

[In senso conforme Sez. Un. civ., 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. civ., 14 febbraio 2000, n. 1633]

FATTO. - Con sentenza in data 18 ottobre-19 dicembre 2001 il Tribunale di Roma condannava E.G. e la Bavaria Assicurazioni Spa (ora Milano Assicurazioni Spa) a pagare in solido ad E.N. la somma di lire 162.387.700, a titolo di risarcimento danni da incidente stradale.

Con sentenza in data 8 marzo-20 aprile 2004 la Ca di Roma rigettava le contrapposte impugnazioni.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: l'accertamento del Ctu in ordine alla entità delle lesioni conseguenti al sinistro appare corretto e il danno morale è stato liquidato adeguatamente; l'abbandono dell'attività lavorativa e il trasferimento in Toscana non sono ricollegabili alle lesioni patite nel sinistro.

Avverso la suddetta sentenza la N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con successiva memoria.

La Milano Assicurazioni ha proposto ricorso incidentale articolato in tre censure.

DIRITTO. - I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c.

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia vizio di motivazione con riferimento alla liquidazione del danno biologico comprensivo di quello esistenziale, assumendo che non è stata valutata l'incidenza dell'evento lesivo sull'accelerazione della sclerosi, che prima del sinistro si trovava ancora allo stadio latente.

Inoltre lamenta che sono state applicate pedissequamente le tabelle del Tribunale di Roma senza alcun riferimento alle peculiarità del caso concreto.

Il motivo si articola, dunque, in due censure la prima delle quali risulta infondata poiché la Corte territoriale ha esplicitamente preso in esame il tema della accelerazione dei tempi della malattia raccordandosi a quanto ritenuto in proposito dal Ctu (dal testo della sentenza risulta che, proprio in considerazione della predetta accelerazione, la valutazione del danno è stata elevata dal 18% al 28%).

Come si evince dalle argomentazioni poste a sostegno della censura, in realtà la N. contesta soprattutto le valutazioni espresse dal Ctu, ma tale doglianza non può trovare ingresso in questa sede poiché si verte in tema di apprezzamento di merito che la sentenza impugnata, riferendosi

ovviamente alla consulenza tecnica, ha motivato in termini sufficienti e razionali, tra l'altro sottolineando che dalle indagini del Ctu è emerso che la sclerosi multipla si era già manifestata in epoca antecedente al trauma di almeno un anno.

Parimenti infondata è la seconda censura, poiché essa pecca di assoluta genericità.

Anche recentemente questa Corte ha ribadito (Cass. civ. 11039/2006) che unica possibile forma di liquidazione — per ogni danno che sia privo, come il danno biologico e il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità — è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura stessa di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non avere indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare costituente, in linea generale, la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa (articolo 1226 c.c.) — giacché intanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dare conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato.

In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette «tabelle» (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultino recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice. La liquidazione equitativa del danno morale, poi, può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse «tabelle» utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale — in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico — purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi «personalizzato» tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie.

Ribadita, dunque, la legittimità del ricorso alla liquidazione equitativa tabellare, osserva la Corte che la sentenza impugnata ha tenuto conto della peculiarità della fattispecie e che, per contro, la ricorrente non ha addotto argomentazioni specifiche per dimostrare eventuali errori o omissioni, né ha spiegato quali altri elementi sarebbe stato necessario valorizzare, dal momento che la Corte territoriale ha considerato l'entità delle lesioni conseguenza diretta del trauma, l'effetto accelerativo spiegato sulla malattia che si era già manifestata, la non incompatibilità di essa con l'attività lavorativa espletata, la natura delle lesioni, la durata della malattia, l'entità dei postumi.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta un vizio di motivazione anche con riferimento al danno da inabilità lavorativa generica e specifica e al danno morale.

Detto motivo, anche con riferimento al quale valgono le osservazioni precedenti, si raccorda alla prima delle censure contenute nel motivo precedente e risultata, al pari di essa, infondata, poiché la Corte territoriale ha, sia pure sinteticamente, motivato in ordine ad entrambe le questioni.

La ricorrente contesta ancora una volta le indicazioni del Ctu e le conseguenti valutazioni del giudice di appello, svolgendo considerazioni che implicano necessariamente apprezzamenti di fatto non consentiti in questa sede, considerato che la motivazione della sentenza impugnata non presenta, in proposito, omissioni rilevanti, né fratture logiche evidenti.

Pertanto il ricorso principale va rigettato.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la Milano Assicurazioni denuncia vizio di motivazione con riferimento alla liquidazione del danno sotto il profilo che la Ca non avrebbe tenuto conto dei precedenti eventi morbosi e traumatici evidenziati anche dal Ctu.

La censura è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata ha fatto proprie le valutazioni del CtU che, proprio per quanto riferito dalla stessa ricorrente incidentale, aveva considerato gli eventi pregressi.

In realtà anche la Milano, come già la N., contesta gli accertamenti e le valutazioni del CtU, quindi anche la sua doglianza è infondata per le medesime ragioni illustrate superiormente. (Omissis).

II

CASS. CIV., 19 GENNAIO 2007, N. 1183 - SEZ. III - PRES. FIDUCCIA - REL. FICO - P.M. SGROI - P.J. C. FIMEZ SPA

Risarcimento del danno - Funzione - Riparazione delle conseguenze del danno e non punizione del danneggiante - Anche con riguardo al danno non patrimoniale.

(L. 31 MAGGIO 1995, N. 218, ART. 64; C.C. ARTT. 2043, 2059)

1. *Nel nostro ordinamento l'idea della punizione è estranea al risarcimento del danno, il cui fine è quello di eliminare le conseguenze del danno arrecato, anche nel caso in cui questo abbia natura non patrimoniale, mediante il pagamento di una somma di denaro.*

Danno non patrimoniale - Risarcimento - Determinazione - Irrilevanza della condotta del danneggiante e della sua capacità patrimoniale.

2. *Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale l'accento è posto sulla sfera del danneggiato e non su quella del danneggiante e, pertanto, per la sua determinazione sono irrilevanti tanto lo stato di bisogno del danneggiato, quanto la condotta del danneggiante e la sua capacità patrimoniale.*

[In materia si veda App. Venezia, 15 ottobre 2001]

La sentenza si legge in questa *Rivista*, 2007, 1890.

LA FUNZIONE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI NEL SISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

di **Giampaolo Miotto** – *Avvocato in Treviso*

Nelle sentenze annotate si rinviene l'esplicitazione di un orientamento favorevole ad un'interpretazione della funzione del risarcimento del danno non patrimoniale in senso soddisfattivo e non punitivo, che era già presente nella giurisprudenza di legittimità, ma che viene ora imposta dalla necessità di valutare la compatibilità col nostro ordinamento dell'istituto anglosassone dei c.d. danni punitivi.

L'attribuzione di una funzione soddisfattiva del risarcimento del danno non patrimoniale appare coerente col nuovo sistema risarcitorio «bipolare» teorizzato dalla Cassazione civile e con una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., mentre l'affermazione di una sua finalità punitiva ai fini pratici produrrebbe gravi diseguaglianze fra i danneggiati e non meno gravi incoerenze sotto il profilo giuridico.

Sommario 1. Premessa — 2. Le diverse teorie della dottrina. — 3. L'evoluzione giurisprudenziale. — 4. L'unitarietà e l'autonomia della funzione propria del risarcimento del danno. — 5. La presa di posizione della Cassazione civile. — 6. Le conseguenze pratiche della teoria punitiva. — 7. Il risarcimento del danno patrimoniale e quello del danno non patrimoniale: unicità di funzione e diversità di tecnica liquidativa. — 8. Conclusioni.

1. PREMESSA

Con le due sentenze annotate, pronunciate a breve distanza di tempo l'una dall'altra dalla terza Sezione, la Cassazione civile prende esplicitamente posizione nell'annoso dibattito sulla funzione del risarcimento del danno non patrimoniale.

Per la verità, erano già numerose le decisioni della Suprema Corte dalle quali si poteva desumere un orientamento volto a valorizzare, in modo sempre più evidente, la funzione satisfattiva del risarcimento dei danni non patrimoniali⁽¹⁾, non ultima una assai recente delle Sezioni Unite⁽²⁾ che aveva perentoriamente affermato la « natura risarcitorio/riparatoria (e giammai sanzionatoria, non conoscendo il nostro ordinamento l'istituto della sanzione civile o pena privata) del danno esistenziale » (ricompreso, com'è noto, nell'area dei danni non patrimoniali).

Non è casuale che la Corte abbia inteso manifestare *ex professo* il suo pensiero a questo proposito proprio in una decisione (la n. 1183/2007) che si è occupata dei c.d. « danni punitivi », negando loro cittadinanza nel nostro ordinamento ed affermando l'estraneità concettuale della relativa condanna al concetto stesso di risarcimento del danno non patrimoniale proprio del nostro ordinamento.

La Corte ne ha colto l'occasione per una messa a punto teorica su una problematica che aveva sin qui affrontato con intenti prevalentemente pratico-liquidativi.

L'anzidetta presa di posizione è l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte della dottrina e della giurisprudenza in materia, anche alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità in tema di danno non patrimoniale.

2. LE DIVERSE TEORIE DELLA DOTTRINA

È noto che sul terreno si fronteggiano due tesi, una delle quali attribuisce una connotazione punitiva o afflittiva al risarcimento del danno non patrimoniale e l'altra che gli assegna, invece, una funzione satisfattiva o compensativa.

La prima configura il risarcimento di tal genere di danni come « pena privata », vale a dire come « un male che deve colpire il trasgressore della norma »⁽³⁾ e che dev'essere perciò proporzionato alla « misura della colpa »⁽⁴⁾ ed « alla situazione di fortuna dell'autore del fatto lesivo »⁽⁵⁾, sul presupposto di un'asserita connotazione penalistica del danno non patrimoniale, il cui risarcimento l'art. 2059 c.c. limita ai soli « casi determinati dalla legge » e, quindi, prevalentemente ai casi di responsabilità civile da reato, quale prevista dall'art. 185 c.p.

⁽¹⁾ Si vedano, ad esempio: Cass. civ., 25 febbraio 1997, n. 1704, in questa *Rivista*, 1997, 432; Cass. civ., 24 aprile 1997, n. 3592, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 643; Cass. civ., 14 febbraio 2000, n. 1633, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 331; Cass. civ., 16 maggio 2003, n. 7632, in questa *Rivista*, 2003, 1049; Sez. Un. civ.,

24 marzo 2006, n. 6572, in questa *Rivista*, 2006, 1041.

⁽²⁾ Sez. Un. civ., 24 marzo 2006, n. 6572, *cit.*

⁽³⁾ BONILINI, *Pena privata e danno non patrimoniale*, in questa *Rivista*, 1984, 168.

⁽⁴⁾ BONILINI, *op. cit.*, 169.

⁽⁵⁾ BONILINI, *op. cit.*, 170.

In questa prospettiva la riparazione civile del danno da reato sarebbe in qualche modo, se non una « vera e propria sanzione penale »⁽⁶⁾, quanto meno un « istituto di collaborazione, dato che coadiuva il raggiungimento del fine di giustizia che è proprio dell'ordinamento »⁽⁷⁾, venendo ad assumere un « fine comminatorio ed intimidativo »⁽⁸⁾.

Questa linea interpretativa, pur minoritaria, ha trovato non pochi sostenitori in dottrina⁽⁹⁾.

Il secondo orientamento, invece, pur rilevando che il danno non patrimoniale incide su beni insuscettibili di valutazione economica e non è dunque possibile un suo « risarcimento » in senso proprio, fa riferimento al concetto di « riparazione » del danno⁽¹⁰⁾ ed attribuisce a quest'ultima una funzione compensativa o, più propriamente, satisfattiva, attuata mediante la dazione di una somma di denaro al danneggiato.

Secondo alcuni, tale attribuzione in denaro, pur non potendo restituire al danneggiato l'« utilità perduta », sarebbe suscettibile di procurargli « altri vantaggi, altri godimenti, atti ad adeguatamente compensarlo »⁽¹¹⁾, mentre per altri essa rivestirebbe una « natura indennitaria, intesa a dare alla vittima un ristoro pecuniario socialmente valevole a riparare il suo pregiudizio »⁽¹²⁾.

Secondo altri ancora, che ipotizzano una funzione più propriamente « solidaristico-satisfattiva » del risarcimento dei danni non patrimoniali, questo è rappresentato da « una somma dedotta da una complessità di elementi e tesa a garantire una soddisfazione alla vittima il più possibile proporzionata ai danni subiti »⁽¹³⁾.

Non mancano, infine, i sostenitori di una funzione complessa del risarcimento del danno non patrimoniale da reato, che gli assegnano ad un tempo finalità satisfattive e punitive⁽¹⁴⁾.

3. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

A fronte di questo variegato quadro dottrinale, come s'è rilevato, la giurisprudenza non s'è data eccessiva cura di approfondire i presupposti teorici delle sue scelte operative, preoccupandosi da un lato di affermare la natura puramente equitativa della liquidazione del risarcimento dovuto per i danni non patrimoniali e dall'altro di precisare i criteri che il giudice di merito deve utilizzare a tal fine⁽¹⁵⁾.

Al più, la Suprema Corte ha posto l'accento sulla « funzione consolatoria satisfattiva della corresponsione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno non pa-

⁽⁶⁾ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2002, 797.

⁽⁷⁾ BONILINI, *op. cit.*, 168.

⁽⁸⁾ BONILINI, *op. cit.*, 165.

⁽⁹⁾ BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, 272 s.; DI MAJO GIANQUINTO, *Profili dei diritti della personalità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, 100 s.; PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno ingiusto, parte II*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, 249 s.

⁽¹⁰⁾ G. GIANNINI, *Il danno alla persona: discorso sul metodo per una più equa distribuzione dei risarcimenti*, in questa *Rivista*, 1996, 488.

⁽¹¹⁾ DE CUPIS, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*,

dei fatti illeciti, Bologna-Roma, 1964, 372; nello stesso senso: G. GIANNINI, *op. cit.*, 488; PACCHIONI, *Dei delitti e quasi delitti*, in *Dir. civ. it.*, II, vol. IV, Padova, 1940, 98.

⁽¹²⁾ BIANCA, *Diritto civile. La responsabilità*, vol. V, Milano 1994, 170.

⁽¹³⁾ NAVARRETTA, *Ripensare il sistema dei danni non patrimoniali*, in questa *Rivista*, 2004, 3.

⁽¹⁴⁾ SALVI, *Il risarcimento del danno*, Milano, 1998, 224 s.; COMANDÈ, *Il danno non patrimoniale: dottrina e giurisprudenza a confronto*, in *Contratto impr.*, 1994, 912.

⁽¹⁵⁾ Si veda, ad esempio: Cass. civ., 20 ottobre 2005, n. 20320, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 7/8.

trimoniaie»⁽¹⁶⁾ ovvero sul fatto che «il risarcimento del danno morale — per pacifica giurisprudenza — soddisfa all'esigenza di assicurare al danneggiato un'utilità sostitutiva delle sofferenze morali e psichiche ricevute»⁽¹⁷⁾, facendo trasparire, come si è rilevato, un orientamento inequivocabilmente favorevole alla tesi satisfattiva.

Tale orientamento viene ora esplicitato dalle decisioni in commento e pare peraltro la conclusione obbligata, se non un corollario, di quel percorso di riassetto dell'intero sistema risarcitorio recentemente intrapreso dalla giurisprudenza di legittimità, con l'avallo della Corte costituzionale, che ha interessato soprattutto l'area del danno non patrimoniale.

Come noto, una tappa significativa di questo percorso è stata rappresentata dalla sentenza n. 7282/2003 della Cassazione civile⁽¹⁸⁾ che, mutando un consolidato orientamento, ha affermato come «alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato».

A tale conclusione la Corte era pervenuta proprio sulla base dell'assunto per cui l'art. 2059 c.c. «non mira a punire il responsabile ma a consentire il risarcimento del danneggiato dal fatto illecito anche se lesivo in interessi non economici».

In effetti, affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale a prescindere dall'accertamento della colpa del danneggiante, anche nei casi di responsabilità civile presunta, equivale ad obliterare la condotta del danneggiante ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, escludendo così in radice, per evidenti ragioni logiche, una qualsiasi finalità punitiva del relativo risarcimento.

Che la funzione di quest'ultimo, secondo la decisione citata, sia focalizzata sul «danno» e non già sulla «colpa», peraltro si evince chiaramente dall'argomentazione per cui «il danno, in relazione ad un determinato fatto, è evidentemente lo stesso, quale che sia, sotto il profilo psicologico, la condotta del danneggiante, sia nel caso in cui le risultanze processuali siano tali da consentire il positivo accertamento della colpa, sia alorché la prova non sia raggiunta e, tuttavia ... essa debba essere presunta».

La stessa decisione aveva, inoltre, contestato uno dei cardini sui quali si fonda la tesi della funzione «punitiva» del ristoro dei danni non patrimoniali, vale a dire quella lettura dell'art. 185 c.p. che identificava nel «reato» il fondamento del diritto del danneggiato e nella figura del «colpevole» la destinataria del precetto normativo⁽¹⁹⁾.

A tal riguardo la Corte aveva osservato che una simile interpretazione dell'art. 185 c.p. non teneva conto «che le stesse espressioni sono riferite anche al danno patrimoniale, e che, per la sedes materiae, non potevano essere usate locuzioni diverse».

In effetti, la predetta disposizione, laddove prevede che «ogni reato» obblighi il «colpevole» a risarcire il danneggiato, stabilisce che tale obbligo abbia per oggetto non già solo il danno non patrimoniale, ma altresì quello patrimoniale, sì che connotare di finalità punitiva la riparazione del primo, a differenza del secondo, in virtù di tale disposto, appare indubbiamente una forzatura.

⁽¹⁶⁾ Cass. civ., 14 ottobre 1997, n. 10024, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 1932.

⁽¹⁷⁾ Cass. civ., 14 febbraio 2000, n. 1633, *cit.*

⁽¹⁸⁾ In questa *Rivista*, 2003, 676, con note di CEN-
DON, BARGELLI e ZIVIZ.

⁽¹⁹⁾ Si veda, per esempio, il rilievo per cui «il comma 2 dell'art. 185 c.p., al contrario, prende in considerazione lo specifico fatto-reato, integrato, in concreto, dalla condotta del danneggiante» (PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *op. cit.*, 855).

Altra tappa, non meno importante, dello stesso percorso è rappresentata dalle « sentenze gemelle » nn. 8827 e 8828 del 2003, che hanno ampliato il territorio del danno non patrimoniale, spostandolo ben oltre i confini della responsabilità *ex delicto*, per ricomprendervi anche la lesione dei diritti della persona costituzionalmente protetti, ciò « *anche se il fatto non sia configurabile come reato* » ed a prescindere, quindi, da qualsiasi esigenza punitiva.

Anche di recente la Corte ha ribadito che « *a seguito di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il risarcimento del danno morale ... prescinde dall'accertamento di un reato in suo danno* », per cui il ristoro « *del danno morale subiettivo conseguente alla lesione del bene salute, tutelato dall'art. 32 Cost., non è limitato ai soli casi in cui sussista un'ipotesi di reato* »⁽²⁰⁾.

Il distacco tra danno non patrimoniale risarcibile e reato e funzione punitiva del relativo risarcimento non potrebbe essere più evidente.

Il nuovo orientamento così assunto dalla Cassazione civile ha ricevuto, poi, l'avallo della Corte costituzionale, con l'altrettanto nota sentenza n. 233/2003, per la quale « *il mutamento legislativo e giurisprudenziale venutosi in tal modo a realizzare ha fatto assumere all'art. 2059 c.c. una funzione non più sanzionatoria, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale* »⁽²¹⁾.

Facendo un passo indietro nel tempo, peraltro, va osservato che risale agli anni ottanta il *revirement* delle Sezioni Unite in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato dal minore infraquattordicenne, sulla base di argomentazioni che, partendo dall'unitarietà del concetto di « danno », inteso come « *lesione dell'interesse protetto giuridicamente* » e dall'assunto per cui « *il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, è regolato esclusivamente dalla legge civile* », in realtà anticipavano di un ventennio quelle che si leggono nelle « sentenze gemelle »: « *non interessa, se al fine del risarcimento del danno non patrimoniale, il fatto reato sia effettivamente esistente in tutti i suoi elementi solo penalmente rilevanti o che sia punibile: interessa solo che quel fatto possa configurarsi astrattamente come illecito penale ... ne consegue che ancora quando il fatto illecito possa configurarsi astrattamente come lesione penalmente rilevante, la lesione contemporanea dell'interesse civile deve esser risarcita con il maggior danno non patrimoniale* »⁽²²⁾.

Ammettendosi così la risarcibilità del danno non patrimoniale da responsabilità per fatto altrui, in una fattispecie per la quale doveva escludersi l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato in sede penale, per converso si escludeva la funzione afflittiva del risarcimento del danno non patrimoniale in sede civile, e ciò, si badi, sulla base di una costruzione teorica che affermava l'autonomia del risarcimento del danno e della sua funzione rispetto alle finalità perseguite dalla legge penale e dalle pene che essa prevede⁽²³⁾.

È importante sottolineare come, in quell'occasione, le Sezioni Unite, a conforto della soluzione adottata, fecero rilevare che una diversa interpretazione avrebbe, fra

⁽²⁰⁾ Cass. civ., 20 ottobre 2005, n. 20323, in *Giust. civ. Mass.*, 7/8.

⁽²¹⁾ Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in questa *Rivista*, 2003, 1041.

⁽²²⁾ Sez. Un. civ., 6 dicembre 1992, n. 6651, in *Giust. civ.*, 1983, I, 1155; giurisprudenza sul punto, poi, consolidatasi: Cass. civ., 30 gennaio 1985, n. 585, in *Giust. civ. Mass.*, 1985, 1; Cass. civ., 20

novembre 1990, n. 11198, in *Giust. civ. Mass.*, 1990, 11; Cass. civ., 12 agosto 1995, n. 8845, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 1517.

⁽²³⁾ In proposito si noti come già Cass. civ., 17 settembre 1963, n. 2549, in *Arch. resp. civ.*, 1966, 208, avesse affermato che il risarcimento del danno non patrimoniale non ha natura di pena accessoria, ma ha carattere intrinseco di sanzione civile.

l'altro, « posto in una palese disegualianza la posizione della vittima (che è identica in tutti i casi), posizione che ... è quella particolarmente protetta »: un'identica lesione, infatti, sarebbe stato risarcita solo per i suoi riflessi patrimoniali ovvero anche per quelli non patrimoniali, a seconda che colui che l'aveva cagionata fosse un infraquattordicenne ovvero una persona maggiore di quattordici anni.

4. L'UNITARIETÀ E L'AUTONOMIA DELLA FUNZIONE PROPRIA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

Quest'ultimo rilievo è stato valorizzato anche dalla dottrina più recente che, commentando la svolta giurisprudenziale inaugurata dalle « sentenze gemelle », ha efficacemente osservato come questa abbia segnato un « incontrovertibile superamento avvenuto con riguardo alla visione afflittiva del ristoro del danno non patrimoniale. E se la dissoluzione della finalità punitiva obbliga a spostarsi dal versante del danneggiante a quello della vittima, si tratta allora di constatare che — dal punto di vista del danneggiato — la funzione del risarcimento non muta al variare della natura del pregiudizio subito »⁽²⁴⁾.

Nel nuovo sistema risarcitorio costruito dalla Cassazione, quindi, riemergono, quasi come un fiume carsico, i concetti di unitarietà del danno e di autonomia dell'illecito civile già affermati dalle Sezioni Unite nell'ormai lontano 1983 e per converso, inevitabilmente, tramonta l'idea che il risarcimento del danno non patrimoniale possa rivestire, nel nostro ordinamento, una funzione diversa rispetto a quella da attribuirsi al ristoro dei danni patrimoniali, connotata da uno specifico carattere punitivo derivante da una coloritura penalistica dei « casi determinati dalla legge » per la sua risarcibilità.

In realtà, a tale conclusione ben poteva indurre anche una lettura meno ideologica dello stesso articolo 185 c.p., sol che si fosse posto mente al fatto che è proprio il comma 1 di tale disposizione ad affermare esplicitamente che « ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili », così rinviando alla legge civile, ed alle finalità che le sono proprie, la disciplina delle conseguenze risarcitorie del fatto-reato, come traspare peraltro chiaramente pure dal fatto che il comma 2 della stessa disposizione accomuna danno patrimoniale e non patrimoniale, senza distinzioni, ai fini dell'obbligazione risarcitoria che grava sul « colpevole »⁽²⁵⁾.

Si tratta dunque di una disposizione che, laddove sancisce l'obbligo del reo di risarcire il danno provocato dal fatto-reato, è doppiamente aspecifica ai fini che qui interessano: da un lato essa si riferisce, infatti, non già al solo danno non patrimoniale, ma anche a quello patrimoniale (al cui risarcimento, pertanto, non si vede perché si dovrebbe negare una analoga funzione afflittiva, qualora si accogliesse la tesi « punitiva ») e dall'altro non detta una specifica disciplina del danno da reato, ma, al contrario, a tale riguardo, esplicitamente rinvia alla legge civile, e dunque alle sue specifiche finalità.

Del pari irrilevante, ai fini postulati dai fautori della tesi della funzione « punitiva », è il frequente richiamo⁽²⁶⁾ al criterio delle « condizioni economiche del reo » che l'art. 133-bis c.p. prevede ai fini della « determinazione della multa o dell'ammenda », e cioè delle pene pecuniarie (art. 18 c.p.) di natura pubblicistica da irrogarsi in sede penale, che, in quanto tali, non hanno alcuna attinenza con l'istituto civilistico del risarci-

⁽²⁴⁾ ZIVIZ, in questa Rivista, 2003, 1338.

⁽²⁶⁾ BONILINI, *op. cit.*, 171; PROCIDA MIRABELLI DI

⁽²⁵⁾ Come ha ben colto Cass. civ. n. 7282/2003, *cit.* LAURO, *op. cit.*, 855.

mento del danno non patrimoniale ed hanno una funzione del tutto diversa da quella che l'ordinamento assegna a quest'ultimo.

Né va dimenticato come sia ormai da tempo indiscusso che la responsabilità civile abbia una funzione unitaria, valida tanto per i danni che hanno natura patrimoniale, quanto per quelli che non l'hanno, sì che risulta invero difficile giustificare perché il risarcimento degli uni dovrebbe avere una funzione differente rispetto a quello degli altri.

Una specifica finalità punitiva del risarcimento del danno non patrimoniale non potrebbe fondarsi nemmeno sull'idea per cui la responsabilità civile assolve a più d'una funzione e, in particolare, su quell'orientamento dottrinale secondo il quale essa « *da una parte ... tende alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato ... dall'altra costituisce una sanzione che colpisce chi si è comportato in modo vietato* »⁽²⁷⁾.

Quella stessa dottrina, infatti, assegna l'anzidetta finalità sanzionatoria al risarcimento del danno unitariamente considerato, tanto che riguardi il danno non patrimoniale, quanto quello patrimoniale.

Essa, poi, evidenzia come la « *funzione sanzionatrice e preventiva* » della responsabilità civile sia soddisfatta dal fatto che « *il danno venga risarcito dal colpevole* », così che il suo onere venga spostato dalla vittima a quest'ultimo e cioè « *in una direzione giustificata* »⁽²⁸⁾, precisando inoltre che « *il peso della sanzione civile dipende dalla misura del danno e non dalla gravità della colpa* »⁽²⁹⁾, il che evidentemente è incompatibile con una esclusiva o anche solo concorrente finalità punitiva della medesima sanzione.

Ravvisare nella funzione sanzionatoria della responsabilità civile il fondamento di una pretesa finalità punitiva del risarcimento del danno non patrimoniale rappresenta, quindi, un evidente equivoco.

La sanzione civile del risarcimento, infatti, costituisce la reazione dell'ordinamento alla lesione dello specifico interesse giuridicamente tutelato, che è quello privato del danneggiato, non quello pubblico perseguito dalla legge penale, sicché è del tutto logico che tale specifica sanzione da un lato abbia la funzione di « riparare » il danno recato al danneggiato, e non già quella di punire l'autore dell'illecito, e dall'altro sia commisurata all'entità del danno, e non alla gravità della colpa (e/o all'entità del patrimonio dell'autore dell'illecito).

La punizione del colpevole in sede penale è una forma di sanzione, come lo è la riparazione del danno in sede civile, in quanto tra sanzione e pena vi è un rapporto da genere a specie, così come tra sanzione e risarcimento del danno⁽³⁰⁾.

Pertanto, non va confusa la finalità sanzionatoria che è propria di tutte le norme dettate allo scopo di ripristinare l'ordine violato dall'illecito con la funzione punitiva che è tipica delle sole norme penali.

La sanzione, infatti, assume finalità e contenuti diversi nel sistema penale, orientato alla repressione dei reati ed alla punizione dei colpevoli, ed in quello civile, ri-

⁽²⁷⁾ TRIMARCHI, *Causalità e danno*, Milano, 1967, 53.

⁽²⁸⁾ TRIMARCHI, *op. cit.*, 54.

⁽²⁹⁾ TRIMARCHI, *op. cit.*, 56.

⁽³⁰⁾ « *La sanzione è una conseguenza giuridica sfavorevole prevista per l'inosservanza della norma consistente nella privazione di un bene o di un effetto*

giuridicamente tutelato. Le sanzioni sono di diverso tipo ... Le sanzioni penali tendono a punire il trasgressore mediante una punizione personale o patrimoniale ... Risarcitorie sono le sanzioni che tendono a reintegrare il danno provocato dalla violazione della norma » (BIANCA-G. PATTI-S. PATTI, *Lessico di diritto civile*, Milano, 1995, 716).

volto invece ad assicurare la tutela dei diritti e, dunque, la riparazione dei pregiudizi cagionati dalla loro lesione⁽³¹⁾.

È inevitabile che tale unitaria e specifica funzione della responsabilità civile si rifletta pure sul risarcimento, anch'esso volto a realizzare una finalità altrettanto unitaria e specifica, quali che siano gli interessi protetti (patrimoniali o non patrimoniali) in concreto lesi dall'illecito, come afferma lo stesso art. 185 c.p. quando fa appunto rinvio alle « leggi civili » per la disciplina del risarcimento del danno da reato, sia patrimoniale che non patrimoniale.

Né può essere disconosciuto che la riparazione del danno prevista dalla legge civile indubbiamente costituisca un deterrente e possieda già di per sé sola una funzione di prevenzione dell'illecito civile, non essendo suo compito, invece, quello di contribuire a prevenire la commissione dei reati.

5. LA PRESA DI POSIZIONE DELLA CASSAZIONE CIVILE

È su questi presupposti che le decisioni in commento, seppure con qualche imprecisione terminologica, giungono a negare esplicitamente il carattere punitivo del risarcimento del danno non patrimoniale e ad affermare la sua finalità riparatoria.

La Cassazione nella sentenza n. 1183/2007 afferma esplicitamente che « l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno » e che la finalità del risarcimento del danno non patrimoniale « è soprattutto quella di reintegrare la lesione », ribadendo peraltro un concetto che già le Sezioni Unite avevano enunciato nella n. 6572/2006, e che « ciò vale per qualsiasi danno compreso il danno non patrimoniale o morale ».

Essa si preoccupa, poi, di chiarire che proprio in ragione di tali finalità, per ciò che attiene alla determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale, « è indifferente la condotta del danneggiante », così come sono « irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato e le capacità patrimoniali dell'obbligato »⁽³²⁾.

Anzi, i c.d. « danni punitivi » (*rectius*: la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo meramente punitivo, in eccedenza a quella attribuita per riparare il danno) vengono riconosciuti « estranei » al nostro ordinamento proprio perché non rispondenti alla predetta finalità del risarcimento del danno, ma connotati da « un'ingiustificata sproporzione tra l'importo liquidato e il danno effettivamente subito ».

A questo proposito già la dottrina aveva da tempo sottolineato la ontologica diversità dei c.d. danni punitivi rispetto al risarcimento del danno non patrimoniale, con argomenti molto simili a quelli addotti dalla Corte nella sentenza n. 1183/2007: « Sarebbe tuttavia errata una identificazione o anche una parziale equiparazione del risarcimento del danno con l'istituto dei danni punitivi. Il danno morale corrisponde infatti ad una lesione subita dal danneggiato: tale lesione costituisce il fondamento del risarcimento e ad

⁽³¹⁾ « Ogni forma di responsabilità viene disciplinata con i propri elementi dalla particolare branca del diritto in vista dell'interesse protetto ... il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, è regolato esclusivamente dalla legge civile » (Cass. civ. n. 6651/1982, cit.).

⁽³²⁾ La Cassazione supera così in modo esplicito i riferimenti alla « gravità del reato » contenuti in Cass. civ., 26 febbraio 1996, n. 1474, in *Giust. civ. Mass.*, 1996, 253, ed in ancor più risalenti sue deci-

sioni (si vedano, ad esempio: Cass. civ., 5 gennaio 1979, n. 31, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 954; Cass. civ., 12 giugno 1968, n. 1886, in questa *Rivista*, 1968, 474), nonché quelli alla capacità economica dell'obbligato ed allo stato di bisogno del danneggiato espressi da decisioni ancor più lontane nel tempo (Cass. civ., 14 giugno 1967, n. 1371, in *Giust. civ. Rep.*, Danni, 1968, 157; Cass. civ., 4 gennaio 1967, n. 15, in *Giust. civ. Rep.*, Danni, 1969, 184).

essa è ragguagliato il suo ammontare. Tutto ciò non si riscontra nei danni punitivi, i quali non vengono collegati ad alcun tipo di lesione del danneggiato ma (in primo luogo) alle caratteristiche della condotta dell'autore dell'illecito»⁽³³⁾.

Negato il carattere afflittivo del risarcimento del danno non patrimoniale, la Corte afferma che la funzione di quest'ultima è quella, chiaramente satisfattiva, di riparare un « pregiudizio non economico ... mediante la dazione di una somma di denaro » proporzionata all'entità del danno (del quale peraltro dev'essere provata l'esistenza, non potendosi esso reputare *in re ipsa*).

In effetti il risarcimento, pur rispondendo sempre alla finalità di riparare un danno (e, se vogliamo, di sanzionare l'illecito civile, trasferendo dal danneggiato al danneggiante l'onere del danno stesso), si attua in modi diversi a seconda della natura del pregiudizio subito dal danneggiato: in termini più propriamente compensativi, qualora si tratti di un danno di natura patrimoniale e, dunque, valutabile economicamente, in forma satisfattiva quando, invece, debba riparare un danno non patrimoniale, e cioè di per sé insuscettibile di quantificazione economica.

Anche in questo caso il risarcimento dev'essere proporzionato all'entità del danno, come il ricorso all'equità imposto dalla natura stessa del pregiudizio non patrimoniale non esclude affatto, poiché anche danni di tal fatta possono presentare grandezze differenti, ancorché non misurabili economicamente: « anche in questa ipotesi il giudice deve tendere ad avvicinarsi, quanto più possibile in base agli elementi di cui dispone, all'ammontare del danno effettivamente cagionato »⁽³⁴⁾.

Per altro verso sarebbe arbitrario inferire dalla natura equitativa della riparazione una finalità punitiva della stessa: « sembra errato ricondurre alla "pena privata" le fattispecie in cui — come avviene nel caso del danno morale e, più in generale, nel caso di lesione dei diritti della personalità — sono inevitabili forme di liquidazione forfettarie o di tipo equitativo ... non può parlarsi di pena finché la logica cui risponde la condanna è quella della riparazione »⁽³⁵⁾.

6. LE CONSEGUENZE PRATICHE DELLA TEORIA PUNITIVA

Non è inutile osservare come adottare una diversa impostazione, fondandola su una finalità afflittiva del risarcimento dei « pregiudizi non economici » condurrebbe a risultati pratici aberranti, poiché danni di identica entità potrebbero essere risarciti in modo (anche enormemente) diverso e, per converso, danni (anche notevolmente) differenti potrebbero essere risarciti allo stesso modo.

Tale sarebbe il caso, ad esempio, di due danneggiati vittime di incidenti stradali che abbiano riportato gli stessi postumi ed abbiano patito identiche sofferenze e che, tuttavia, potrebbero esser risarciti il primo con una somma minima e l'altro con una enormemente maggiore, per esser stati investiti l'uno da un disoccupato ed a causa di una banale disattenzione nella guida, e l'altro da un imprenditore benestante che conduceva la propria vettura in stato di ebbrezza alcolica ad una velocità veramente smodata.

Al contrario, se si dovesse assegnare una funzione punitiva del risarcimento del danno non patrimoniale, quest'ultimo dovrebbe esser risarcito con un'identica somma di denaro qualora due medici di eguale fama e ricchezza si fossero resi responsabili

⁽³³⁾ S. PATTI, *Pena privata*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile*, Torino 1995, 354.

⁽³⁴⁾ S. PATTI, *op. cit.*, 354.

⁽³⁵⁾ S. PATTI, *op. cit.*, 360.

dello stesso errore, provocando, a causa della diversa età e condizione di salute dei rispettivi pazienti, l'uno postumi e sofferenze di minima entità e l'altro conseguenze biologiche e morali molto gravi.

Si badi che, nel nuovo sistema bipolare della responsabilità civile ipotizzato dalla Suprema Corte, tali conseguenze non sarebbero riferite solo al risarcimento da attribuire per il danno morale subiettivo e per il danno da lesione di interessi costituzionalmente protetti, ma pure a quello dovuto per il danno biologico, con la conseguenza che dovrebbero essere accantonate le tabelle attualmente in uso, nelle quali l'entità del risarcimento è commisurata all'entità dei postumi ed all'età del danneggiato, per far posto a nuovi criteri di determinazione del risarcimento, commisurati alla gravità della colpa dell'autore dell'illecito ed all'entità del suo patrimonio.

Lo stesso ragionamento varrebbe ovviamente pure nel caso che alla funzione punitiva del ristoro del danno non patrimoniale si attribuisse anche solo una valenza concorrente con quella riparatoria, e non esclusiva, poiché ciò ridurrebbe, ma non eliminerebbe le distorsioni prodotte dai criteri della gravità della colpa e dell'entità del patrimonio del danneggiato ai fini del risarcimento da liquidare ai danneggiati.

Anche in questo caso, infatti, ci si dovrebbe chiedere se possa ritenersi equo, nonché rispondente alle finalità proprie della responsabilità civile, che il risarcimento del danno biologico e morale, una volta calcolato con le modalità oggi in uso, possa essere aumentato o diminuito (anche considerevolmente) in funzione della gravità del reato e delle fortune del reo, dando luogo a risarcimenti molto diversi per danni identici o a risarcimenti eguali per danni molto differenti.

Si tratterebbe, evidentemente, di soluzioni veramente molto lontane dallo scenario della responsabilità civile che la dottrina e la giurisprudenza hanno contribuito a delineare in quest'ultimo ventennio, oltre che dalla sensibilità giuridica dei nostri giorni.

7. IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E QUELLO DEL DANNO NON PATRIMONIALE: UNICITÀ DI FUNZIONE E DIVERSITÀ DI TECNICA LIQUIDATIVA

Ciò senza contare che una finalità punitiva, nel caso specifico, non sarebbe compatibile con diversi istituti civilistici o patti negoziali sicuramente applicabili al risarcimento del danno: non si vede, infatti, come la trasmissibilità dell'obbligazione risarcitoria agli eredi del danneggiante potrebbe conciliarsi con la natura punitiva e, dunque, necessariamente personale di tale obbligazione e la stessa assicurabilità di tal genere di danno potrebbe essere messa in discussione, in quanto suscettibile di trasferire ad un terzo l'onere del risarcimento, vanificandone così la finalità afflittiva nei riguardi del danneggiante.

A quest'ultimo proposito non è un caso che nelle Corti statunitensi si sia a lungo discusso se gli assicuratori della responsabilità civile siano tenuti a garantire i propri assicurati anche per i *punitive damages*, dubitandosi che il relativo patto contrattuale fosse contrario al buon costume, perché suscettibile di vanificare la finalità perseguita dall'istituto.

Ancora, chiaramente incompatibile sarebbe una simile finalità con i casi di responsabilità per fatto altrui e di responsabilità presunta, come già si è rilevato.

Nemmeno pare giustificato, al fine di far sopravvivere la predetta funzione afflittiva ai recenti sviluppi giurisprudenziali dianzi citati, il tentativo di ipotizzare una sorta di

scissione della funzione propria del risarcimento del danno non patrimoniale, che sarebbe punitiva nel solo caso di « *danni non patrimoniali arrecati da condotte che integrano anche in concreto una fattispecie criminosa in tutti i suoi elementi costitutivi* » ed invece satisfattiva per tutti gli altri casi di danni non patrimoniali ⁽³⁶⁾.

Il presupposto di questo tentativo, costituito dall'assunto per cui « *la responsabilità "da reato" appartiene a un modello del tutto indipendente dalla comune responsabilità civile, differenziandosi per struttura e funzione* » ⁽³⁷⁾ si fonda, infatti, unicamente sull'interpretazione dell'art. 185 c.p. poc'anzi criticata.

Esso peraltro implica la negazione di quella funzione unitaria (seppur rispondente alla duplice finalità dianzi ricordata) della responsabilità civile e di quel « *concetto unitario di danno che è la lesione, la quale può toccare la sfera patrimoniale del soggetto ... e la sfera esclusivamente morale dello stesso soggetto leso* » ⁽³⁸⁾ che paiono invece dati acquisiti sia sul piano dottrinale che giurisprudenziale.

A questo proposito è stato icasticamente affermato che « *le finalità del diritto privato ... sembrano comunque differenziarsi nettamente dalla finalità punitiva del diritto penale. In tutti i moderni sistemi giuridici, alla responsabilità civile viene assegnato in primo luogo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro tendente ad eliminare le conseguenze del danno arrecato. Sempre meno rilevante viene considerato l'aspetto riguardante la reazione dell'ordinamento per la violazione del comando di non ledere, mentre semmai si sottolinea la funzione preventiva ed intimidatrice del risarcimento* » ⁽³⁹⁾, evidenziandosi come anche quest'ultima possieda, in realtà, per natura sua propria, un carattere di deterrenza.

Il tentativo di assegnare alla responsabilità civile funzioni che sono proprie del sistema penale o addirittura di scinderla in sottospecie differenziate, al fine di attribuire ad una di esse tali finalità, non solo contrasta con l'esplicito rinvio che l'art. 185 c.p. fa alle « *leggi civili* » e con la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., qual è affermata dalla giurisprudenza delle Corti Superiori, ma non pare rispondente ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico ed alle ben diverse finalità che questo assegna al diritto privato rispetto a quella che esso attribuirebbe al diritto penale.

Né in contrario potrebbe affermarsi che il nuovo indirizzo giurisprudenziale abbia in realtà contraddetto la « bipolarità » del sistema risarcitorio per aver negato al risarcimento del danno patrimoniale una funzione « riparatoria », attribuendogli invece quella « *di vero e proprio risarcimento i presupposti del quale sarebbero da rinvenire, in ogni caso, direttamente ed esclusivamente nell'art. 2043 c.c.* » ⁽⁴⁰⁾.

Come si è rilevato, infatti, se unica è la funzione del risarcimento del danno (quella di riparare la lesione di un diritto), necessariamente diversi sono i modi di attuarla ovvero le tecniche liquidative adottate per compensare il danno patrimoniale rispetto a quelle utilizzate per riparare quello non patrimoniale.

⁽³⁶⁾ PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il sistema della responsabilità civile dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 233/03*, in *Danno resp.*, 2003, 964; nello stesso senso, seppure in termini più sfumati: PONZANELLI, *La lettura costituzionale dell'art. 2059 c.c.: il significato e i problemi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, 253.

⁽³⁷⁾ PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il nuovo danno non patrimoniale*, in *Danno resp.*, 2007, 855.

⁽³⁸⁾ Sez. Un. civ. n. 6651/1982 cit.

⁽³⁹⁾ S. PATTI, *op. cit.*, 353.

⁽⁴⁰⁾ PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il sistema della responsabilità civile dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 233/03*, cit., 968.

Per i pregiudizi di natura non patrimoniale non può propriamente parlarsi di risarcimento, trattandosi di danni non quantificabili in termini economici: riparare una sofferenza interiore o la lesione di un diritto attinente alla sfera delle libertà personali con una somma di denaro, infatti non significa « risarcire » tali pregiudizi in senso proprio, ma assegnare al danneggiato una somma di denaro tendenzialmente proporzionata all'entità della lesione che ha subito.

È necessario osservare tuttavia come, assegnando al risarcimento una funzione afflittiva, anziché satisfattiva, non si sposterebbero i termini del problema.

Tanto per essere chiari, commisurare il risarcimento alla sofferenza interiore di una persona, sotto il profilo qualitativo, non è per nulla diverso dal parametrarlo alla gravità della colpa o a quella del reato, poiché si tratta in entrambi i casi di grandezze non misurabili sotto il profilo economico: in ambedue le ipotesi non è facile commisurare un risarcimento in denaro all'entità di pregiudizi privi di contenuto economico.

Se, poi, si intendesse proporzionare la « riparazione » dei danni non patrimoniali all'entità del patrimonio del reo, si otterrebbe, allora sì, il singolare risultato di compensare un danno non patrimoniale con un risarcimento calcolato sulla base di un dato patrimoniale e, quindi, alla stregua del criterio risarcitorio proprio dell'art. 2043 c.c., cadendo, sotto il profilo in esame, in un'evidente contraddizione.

8. CONCLUSIONI

In attesa che le Sezioni Unite si pronuncino anch'esse sul tema dei c.d. danni punitivi⁽⁴¹⁾ e ritornino, quindi, inevitabilmente, sulla questione della finalità del risarcimento del danno non patrimoniale, lo scenario giurisprudenziale appare consolidato nel senso di attribuire a quest'ultimo un fine satisfattivo e nel predicare la sua commisurazione equitativa, per quanto possibile, alla « reale entità »⁽⁴²⁾ del pregiudizio subito dal danneggiato.

Per le ragioni illustrate, tale soluzione appare non solo la più rispondente al diritto positivo, alla reciproca autonomia del diritto privato e di quello penale, nonché alla specifica funzione della responsabilità civile nell'ordinamento, ma anche quella più consona ai principi costituzionali di eguaglianza e di tutela dei diritti della persona e, dunque, ad una lettura « costituzionalmente orientata » del disposto dell'art. 2059 c.c.

In questo quadro la funzione propria del risarcimento, consistente nella riparazione delle conseguenze dannose dell'illecito, anche con riguardo ai danni non patrimoniali, non ne esclude il concorrente carattere di sanzione civile dell'illecito, ma si armonizza col fine specifico di quest'ultima, che (a differenza della sanzione penale) non è quello di punire l'autore della violazione, bensì quello di trasferire su di esso l'onere derivante dalle conseguenze dannose dell'illecito.

Così concepito, il sistema risarcitorio pare del tutto idoneo a soddisfare le esigenze di tutela dei diritti che sono proprie della responsabilità civile, anche sotto il profilo della deterrenza che la riparazione dei pregiudizi provocati dall'illecito è certamente in grado di assicurare di per sé sola, senza che vi sia la necessità di attribuirle un carattere afflittivo che non le appartiene e che appare estraneo alla nostra tradizione giuridica.

⁽⁴¹⁾ Come dovranno fare per decidere il procedimento n. 21617/2006 R.G. 2007, 6, 22; nello stesso senso, *ex multis*: Cass. civ., 12 maggio 2006, n. 11039, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 5.

⁽⁴²⁾ Cass. civ., 11 gennaio 2007, in *Guida dir.*, 2006, 5.

